

CASA SERENA SANTA MARIA DI LORETO

Cassano All'Ionio (CS)

*

Statuto Casa Serena Santa Maria di Loreto

Preambolo

Le variazioni al presente Statuto si sono rese necessarie al fine di eliminare il *“disallineamento tra la previsione statutaria, che sancisce una potestà di commissariamento e, quindi, di controllo in capo al Prefetto e la normativa succedutasi nel tempo ed attualmente in vigore in materia di IPAB”* (Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Area 2° - EE.LL. ed Elettorale Protocollo in uscita N. 0011278 del 11.02.2020), nonché per l'invito rivolto all'Istituto dalla Regione Calabria *“in difetto della previsione legislativa a livello regionale inerente definizione di modalità, criteri, determinazioni in materia di controlli interno o successivi, contabilità, ricognizione patrimoniale di beni mobili ed immobili, gestione e verifica dell'attività amministrativa effettivamente svolta dalle IPAB, deve intendersi applicabile la sola legge nazionale. ... si invita l'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto ad apporre e promuovere le modifiche statutarie necessarie ed opportune all'adeguamento dello stesso alla normativa di riferimento; ... ed all'eliminazione dell'attribuzione dei ruoli di vigilanza e commissariamento in capo al Prefetto (non delineata da nessuna fonte legislativa)”* (Settore Politiche Sociali nota n. 87943 del 28.02.2020).

Le modifiche sono state apportate tenuto conto del D.lgs n. 207/2001 e, in attesa che la Regione Calabria adotti un provvedimento sulla trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.), della Legge Regionale n. 23 del 26.11.2003, per escludere qualsiasi forma di controllo e di vigilanza da parte della Prefettura, poiché anche per le IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato *“la Regione, quale autorità governativa competente esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del Codice Civile”* (D.lgs n. 207/2001 art. 16, c. 4).

Le disposizioni vigenti si applicano, *“in via transitoria e nelle more della legge di riordino, in quanto non contrastanti con i principi della legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001”* (Legge regionale n. 23/2002 art. 15).

Il Presidente del C.d.A

Antonio Golia.

PREMESSA STORICA

La storia dell'Istituto ha avuto inizio con la fondazione, nel 1560, di un convento dei frati Cappuccini, ubicato nella zona più panoramica della città. In forza del R.D. 5 dicembre 1861 l'Istituto è stato retto dalla Congregazione di Carità del Comune di Cassano allo Ionio, con gestione separata che, insieme ai Frati Cappuccini, amministrava un ospedale.

La predetta Congregazione, con propria delibera, assumeva la denominazione *“Ospedale Santa Maria di Loreto”*.

Successivamente, in forza della Legge 3 giugno 1937, dal 1° luglio dello stesso anno, la Congregazione di Carità passava all'Ente Comunale Assistenza (E.C.A.)

Con Decreto del Re Vittorio Emanuele III dell'8 febbraio 1939, l'Istituto veniva decentrato dall'ECA e l'amministrazione affidata ad un proprio organismo. (CdA)

Con DPR 12 luglio 1963 n. 1170 l'Istituto assumeva la denominazione di *“Ospizio di S.Maria di Loreto”*. Trasformato in IPAB, ha trovato la sua definitiva connotazione, in Casa di Riposo per Anziani, adeguando, contemporaneamente, i locali alle più moderne necessità e dettami imposti dalle leggi in vigore, rendendola una delle strutture residenziali più belle e avanzate presenti nel comprensorio.

Art. 1

Denominazione e sede legale

L'Istituto Casa Serena S. Maria di Loreto è attualmente una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza.

La sua sede legale è in Cassano All'Ionio - CS - alla via Indipendenza n. 4.

Art. 2

Scopi istituzionali

L'Istituto Casa Serena S. Maria di Loreto non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera come Ente non Commerciale con criteri imprenditoriali. Come Ente autonomo è soggetto solo ai controlli previsti dalla legge.

Informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della sua autonomia, l'Istituto può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale.

In particolare, l'Istituto può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.

L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti terzi avviene in base a criteri selettivi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Istituto, in conformità alle procedure di legge.

Costituiscono scopi istituzionali dell'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto:

a) Nella Casa Protetta:

L'assistenza sanitaria di base e specialistica, curativa e preventiva oltre che medica geriatrica, psicologica e infermieristica, di riabilitazione fisica e sociale, di terapia occupazionale e di supporto assistenziale sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Calabria e secondo le direttive impartite dalla Regione Calabria,

Assessorato alla Sanità ed ai Servizi Sociali, nonché secondo il contratto stipulato con l'A.S.L. competente per territorio.

b) Nella Casa di Riposo:

L'Istituto garantisce nell'ambito delle proprie competenze l'assistenza sanitaria di base, curativa e preventiva, la riabilitazione fisica e sociale ed il supporto assistenziale, sulla base della legge regionale n. 5/87 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le direttive impartite dall'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali.

Le varie attività individuali e di gruppo, l'orario dei pasti, la tabella dietetica, la vita comunitaria, l'utilizzo di aree comuni e di aggregazione, le modalità di partecipazione degli assistiti alla gestione funzionale della struttura residenziale, saranno disciplinati da apposito regolamento.

In caso di disponibilità di posti nella Casa di Riposo potranno essere presi in considerazione, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, richieste di ricoveri di anziani che si trovano in condizioni di indigenza, dal momento che l'Istituto non persegue il fine di lucro, attingendo alle integrazioni degli Enti Regionali, Provinciali e Comunali in base alla normativa vigente.

Nei casi in cui il ricoverato non si trovi nelle condizioni di legge per il ricovero (età, pensionabilità, assenza di reddito ecc.) il ricovero sarà a carico dell'Istituto, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e sempre previa delibera del C.d.A.

L'Istituto assicura parità di trattamento a tutti i ricoverati nell'ambito di ogni singola struttura.

L'espulsione dell'ospite per indisciplina o per condotta pregiudizievole al buon andamento dell'Istituto sarà decisa di volta in volta dal Responsabile Sanitario che la notificherà immediatamente ai responsabili del ricovero e ne riferirà al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione.

L'Istituto provvede al raggiungimento del proprio scopo con le rette della Casa Protetta e della Casa di Riposo pagate dai ricoverati, dalla Regione Calabria e dall'Azienda Sanitaria ai sensi di legge e con eventuali oblazioni da parte di privati o Enti.

Gli anziani sono ammessi ai servizi socio-sanitario e socio assistenziali dell'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto secondo gli indirizzi regionali provinciali, comunali e dell'azienda Sanitaria nel cui territorio ricade la struttura; le modalità e gli standard dell'assistenza erogata sono esplicitate in apposita Carta dei Servizi.

c) Nel Centro Diurno:

Le attività del Centro Diurno, che saranno svolte nei locali all'uopo destinati, saranno disciplinate da apposito Regolamento che sarà emanato ed approvato dal Consiglio di Amministrazione secondo le normative vigenti.

L'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto svolge la propria opera sotto la vigilanza della Regione Calabria ai sensi del D.Lvo 207/2001.

La Regione può promuovere lo scioglimento dell'Istituto qualora si verifichi una delle situazioni previste dal D.Lvo 207/ 2001.

Art. 3

Rappresentanza degli ospiti, dei loro familiari e del volontariato

L'Istituto favorisce la rappresentanza degli Ospiti, secondo quanto stabilito da apposito regolamento; agevola tutte le forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli ospiti, attraverso la costituzione di un organismo consultivo composto da tre membri: un ospite della struttura scelto tra le persone autosufficienti, un familiare dell'ospite più anziano, un componente di un organismo di volontariato.

Scopo della rappresentanza degli Ospiti è di realizzare la collaborazione attiva degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente:

- a) fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti e proposte per una migliore realizzazione dei programmi di assistenza;
- b) favorendo i rapporti di solidarietà e di reciproca comprensione;
- c) esprimendo pareri e proposte sull'attuazione di programmi di occupazione e di tempo libero.

È riconosciuto il volontariato organizzato. L'Istituto promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto, opportunamente inventariato, comprende tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto di cui all'allegato elenco ed alla perizia giurata. I beni acquisiti in futuro per effetto di donazioni, eredità, o legato si presumono, in assenza di espresso vincolo operato dal benefattore, come devoluti a favore dell'intera istituzione ed impiegabili, nell'ambito degli scopi istituzionali di cui all'art. 2, per le finalità meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Forme di collaborazione

L'Istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto svolge la propria opera nell'ambito della programmazione delle attività sanitario assistenziali operata dalla Regione Calabria anche tramite l'ASL competente per territorio e dal Comune di Cassano All'Ionio così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 6 del D.Lvo 207/2001.

Allo scopo di realizzare un sistema integrato nell'erogazione delle proprie prestazioni e servizi e nello svolgimento delle proprie attività, l'Istituto può concludere con altre Istituzioni pubbliche e private aventi analoghe finalità, con altri Enti Pubblici, con le organizzazioni di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e con le altre organizzazioni non lucrative di utilità e promozione sociale, comprese le cooperative sociali, accordi e convenzioni disciplinanti forme di collaborazione finalizzate, nel rispetto delle reciproche competenze, ad un ottimale utilizzo delle risorse disponibili.

In particolare, le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione dei soggetti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'Istituto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Organo di Revisione.

Il Consiglio di Amministrazione svolge funzioni di indirizzo e di verifica della gestione amministrativa e gestionale dell'Ente, definisce gli obiettivi ed i programmi di attività, adotta il regolamento di organizzazione dell'Istituto, approva i bilanci le modifiche dello Statuto e i regolamenti interni.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Istituto.

L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Istituto.

Art. 7

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente mediante votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri; nella stessa seduta si provvede alla nomina del Vice Presidente, scelto tra i propri componenti, il quale opera nell'ambito delle deleghe attribuite dal Presidente ed assume le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente stesso. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri per singoli affari di competenza del Presidente.

Esercita in particolare le seguenti funzioni:

Convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione, fissando il relativo ordine del giorno.

Controlla e sovrintende, al funzionamento degli uffici amministrativi e dei servizi e all'attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente provvede all'adozione di quegli atti riservati al Consiglio di Amministrazione del quale non sia possibile la rituale convocazione; in questi casi, il provvedimento è presentato al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Stipula le convenzioni e gli accordi con le pubbliche amministrazioni per la gestione coordinata ed integrata dei servizi.

Il Presidente uscente, ovvero chi ne fa le veci, ottenuta la maggioranza delle nomine da parte degli enti interessati, entro i successivi quindici giorni, convoca e provvede all'insediamento del nuovo CdA il quale, dopo gli adempimenti di rito, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da CINQUE componenti, nominati nel rispetto della legge regionale n. 39 del 4 agosto 1995, di cui:

- uno nominato con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria nel rispetto della legge regionale n. 39 del 4 agosto 1995 e ss.mm.ii.;
- quattro nominati dal Consiglio Comunale di Cassano All'Ionio.

A tutti i componenti si applicano le incompatibilità previste dagli artt. 64 c.4; 236 c.3 e 248 c.5 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche. In materia di inconfiribilità ed incandidabilità, si applica, altresì, l'art. 7 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. -

A cura del Direttore Amministrativo, in attesa della nomina del Direttore Generale, tra i 120 ed i 60 giorni antecedenti la scadenza del mandato del C.d.A, si richiederà agli Enti nominanti la nomina dei nuovi amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione è competente per le materie di cui al II comma dell'art. 5 del presente Statuto, mentre i singoli consiglieri non possono svolgere alcuna attività di gestione, sorveglianza, né interferire con i compiti demandati ai Responsabili degli Uffici oppure al/ai Responsabili dei singoli procedimenti amministrativi, se non appositamente delegati dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovata competenza nel campo della organizzazione e/o direzione di attività complesse.

In particolare dovranno essere in possesso di comprovata esperienza in materia di servizi sociali, servizi sanitari, amministrazione pubblica ovvero di gestione aziendale.

Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i sessi all'interno del CdA.

Sono considerati ineleggibili coloro i quali abbiano rapporti di dipendenza a qualsiasi titolo con gli Enti nominanti, tutti coloro che abbiano rapporti commerciali con l'Istituto, con i suoi ospiti e loro familiari per rapporti concernenti gli ospiti stessi.

La decadenza dei consiglieri di amministrazione dalla carica, per qualsiasi causa si sia verificata, anche se sopravvenuta alla loro nomina, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Il relativo atto deliberativo dovrà essere trasmesso, entro due giorni, all'Ente che aveva nominato il consigliere dichiarato decaduto, affinché possa provvedere alla sua sostituzione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni volontarie del componente, al fine della relativa surroga.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio di Amministrazione, alla sua scadenza, resta in carica, per effetto dell'istituto della prorogatio.

Tale regime non potrà, comunque, superare i limiti previsti dall'art. 6 comma 1 della Legge Regionale 4 agosto 1995 n. 39 e ss.mm.ii.-

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica per gravi irregolarità o per reiterato inadempimento dei propri compiti o per sopravvenuta incompatibilità ai sensi delle vigenti previsioni di legge relative agli amministratori pubblici.

Sono, inoltre, da considerarsi decaduti di diritto i membri che, senza giustificato motivo, non prendano parte a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione; la pronuncia di decadenza viene adottata dal Consiglio stesso nella seduta successiva a quella in cui si è verificata l'ultima assenza ingiustificata

Nei casi di rinuncia, decadenza, decesso dei membri del Consiglio si provvede alla surroga con le medesime modalità previste per la nomina ed il componente nominato in surrogazione dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il Consiglio di amministrazione risulta validamente costituito, per i quorum strutturali e funzionali richiesti, allorché siano presenti almeno tre componenti su cinque; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti la delibera si intende non approvata e potrà essere riproposta in altra seduta.

In attesa della normativa regionale ex D. Lg.vo n. 207/2001, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un'indennità mensile di carica deliberata, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione nella misura massima del 50% dell'indennità spettante al Sindaco del Comune di Cassano allo Jonio.

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione, si applica, inoltre, il rimborso delle spese ex art. 84 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; l'eventuale rimborso chilometrico dovrà essere contenuto nella misura indicata dall'art. 8 c. 1 della Legge 26 luglio 1978 n. 417 e ss.mm.ii.

Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano, infine, l'art. 78 comma 2; art. 79 commi 3 e 4; art. 81; art. 85 e art. 86 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. espressamente richiamati dall'art. 7 del D. Lgs. n. 207/2001.-

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un'indennità mensile di carica deliberata annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un limite massimo pari al 30 % dell'indennità prevista per il Sindaco di Cassano All'Ionio sempre in attesa della normativa regionale ex D.Lg.vo n. 207/2001.

Le dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione sono presentate al Presidente del C.d.A. per la immediata trasmissione all'organo competente alle nomine.

Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio di amministrazione, queste vengono presentate all'Organo di Revisione che dovrà provvedere all'immediata trasmissione agli Organi competenti alle nomine.

La revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione viene disciplinata secondo le vigenti disposizioni di legge e può avvenire solo per giusta causa.

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa. L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino all'Istituto per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori e può essere motivo di decadenza, secondo il prudente apprezzamento del C.d.A, la valutazione caso per caso, anche in riferimento alla gravità o meno del fatto.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione Competenze e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi su base annuale e pluriennale, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle seguenti materie:

- a) Lo statuto ed i regolamenti.
- b) I bilanci e i documenti contabili connessi.
- c) La contrazione di mutui.
- d) Le piante organiche, la disciplina dei concorsi e delle assunzioni.
- e) Le convenzioni.
- f) L'alienazione di beni immobili e la costituzione, la modifica o l'estinzione di diritti reali.
- g) Le linee programmatiche delle attività in base alle quali vengono fissati gli obiettivi dell'Istituto.
- h) La decadenza dei consiglieri per intervenuta incompatibilità ovvero per qualsiasi altra causa prevista dal presente Statuto, Leggi e Regolamenti.

Nomina del Direttore amministrativo (art. 9 D.lgs 207/2001)

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente i corrispettivi dei servizi di diretta competenza, tendenti ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, fermo rimanendo il vincolo del pareggio del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o quando lo richiedano almeno tre consiglieri, con istanza scritta e motivata, e l'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta. Nei casi di urgenza la convocazione sarà fatta anche telegraficamente, senza alcun termine di preavviso.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Le stesse potranno essere tenute, anche, in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza mediante l'ausilio delle nuove tecnologie disponibili.

I verbali delle sedute sono curati dal Direttore Amministrativo dell'Istituto e dallo stesso sottoscritti insieme al Presidente.

Ogni deliberazione dovrà essere pubblicata all'Albo dell'Istituto per la durata di giorni quindici.

Art. 10

Il personale dipendente

La gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolti dal personale dipendente dell'Istituto sotto la direzione del Direttore Amministrativo, in attesa della trasformazione in ASP e della nomina del Direttore Generale.

Il Direttore Amministrativo, è responsabile della gestione tecnica, finanziaria amministrativa e del buon andamento dell'attività assistenziale dell'Istituto.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto ha natura privatistica ed è disciplinato, previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, secondo le indicazioni di cui all'art. 11 del D.Lvo 207/2001 ed attualmente secondo il C.C.N.L. Uneba.

In attesa dell'istituzione del comparto di cui sopra continuano a valere per il personale in servizio le disposizioni del contratto collettivo applicato al momento della modifica statutaria.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la dotazione organica del personale, su proposta del Direttore Amministrativo secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi prefissati, ed in base al livello dei servizi erogati.

La dotazione organica è definita in relazione agli assetti organizzativi dell'Istituto, tenendo conto di quanto stabilito nelle leggi regionali sull'assistenza agli anziani sia in Casa di Riposo che in Casa protetta nonché nel Centro diurno in relazione al fabbisogno di risorse umane ed evidenzia la suddivisione del personale sulla base dei sistemi di inquadramento contrattuale.

L'Istituto riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione e promuove iniziative per lo sviluppo qualitativo della professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo dei dipendenti, finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale, in forma consortile o in via diretta.

Art. 11

Organizzazione degli uffici e dei servizi

L'Istituto, mediante norme regolamentari, stabilisce, in conformità alla legge ed al presente Statuto, i criteri generali di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Istituto.

Nella definizione delle norme regolamentari, l'Istituto si ispira al principio di massima flessibilità delle forme organizzative ed al rispetto della autonomia professionale con particolare riferimento all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 207/2001, garantendo, comunque, la separazione delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, dai compiti di gestione.

L'organizzazione degli uffici è articolata in aree funzionali che sono disciplinate dal regolamento organico del personale.

Sono anche materia di disposizioni regolamentari:

a) La disciplina interna.

b) L'igiene, la pulizia e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'Istituto e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono stabiliti dal Contratto Nazionale di lavoro di categoria.

I dirigenti e i funzionari delle varie aree in cui si articolano gli uffici rispondono in piena autonomia del risultato di gestione delle aree a cui sono preposti secondo le modalità di regolamento organizzativo.

Art. 12

Diritto di accesso alla documentazione

Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché le determinazioni dei Responsabili Amministrativi a rilevanza esterna sono pubbliche e sono posti a disposizione degli interessati per la visione negli orari di apertura al pubblico degli uffici.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce con norma regolamentare, tenendo conto della legge 241/90, i termini e le modalità per l'esercizio del diritto di accesso, i costi per il rilascio di copie nonché ulteriori limitazioni od esclusioni del diritto, in ragione della tutela della riservatezza, per i documenti che contengano notizie sulla vita privata ed altre condizioni personali, familiari, socio economiche e di salute degli utenti. Le OO.SS firmatarie del CCNL accedono agli atti senza sostenere costi

Art. 13

Gestione del patrimonio

I beni mobili e immobili destinati a pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'art. 828 comma 2 C.C.

Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare:

- In caso di sostituzione di beni mobili, per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione.

- In caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.

I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile; le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Il patrimonio non utilizzato direttamente per attività assistenziali deve essere messo a reddito; le rendite nette sono destinate all'abbattimento dei costi di gestione dei servizi forniti con priorità al contenimento delle rette.

I beni immobili destinati a produrre le rendite necessarie al finanziamento dell'attività dell'Istituto sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività.

Sugli stessi vengono normalmente costituiti rapporti di locazione o di affitto a condizioni di mercato, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre il godimento a titolo diverso qualora ciò consenta condizioni più remunerative.

I beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali esclusivamente a condizione che i proventi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, l'incremento o la valorizzazione del restante patrimonio mobiliare ed immobiliare. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili, non effettuati con le forme dell'asta pubblica, o della licitazione privata, sono trasmessi alla Regione per la preventiva autorizzazione, fatta salva la normativa procedimentale di cui all'art. 38 III comma della L.R. n. 12/92.

Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituto deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi periodicamente con cadenza normalmente annuale contenente la descrizione e la valutazione dei beni, il tutto entro l'approvazione del bilancio consuntivo.

È facoltà dell'Istituto, nell'ambito della sua autonomia, costituire società o istituire fondazioni di diritto privato al fine di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'Istituto

Art. 14

Programmazione economica e finanziaria e contabilità

L'Istituto informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

I bilanci di previsione, redatti ed approvati con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti, sono corredati da una relazione contenente l'illustrazione e la motivazione delle scelte adottate.

Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione che preveda spese per investimenti deve essere corredata dal relativo piano economico finanziario, contenente l'analisi di fattibilità degli elementi tecnici e di sostenibilità dei costi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario degli investimenti stessi.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali debitamente datati e numerati, a firma del Direttore Amministrativo.

In merito alla contabilità dell'Ente, in attesa che la Regione Calabria adotti un provvedimento di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.), e sino a tale data, sarà adottato il sistema contabile fondato sulla contabilità finanziaria integrata con la contabilità economico-patrimoniale come da disposizione transitoria di cui all'art.21 del D. Lgs. 207/2001.

Art. 15

Revisori dei conti

La revisione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore dei conti esperto in materie economiche e finanziarie iscritti al Registro di cui al D.Lvo 27/1/1992 n. 88; ai sensi degli artt.30-31 del Codice del Terzo Settore e secondo il primo comma dell' art.2 dello Statuto dell' Ente .

Il Revisore dei conti è nominato, tra le categorie previste dal comma 1:

- Dal Comune di Cassano allo Jonio;

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.

Il Revisore, mediante l'accesso ai documenti contabili ed amministrativi, esercita in via generale le seguenti funzioni:

a) Vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, predisponendo una relazione di accompagnamento al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili della gestione.

b) Verifica il controllo economico della gestione formulando rilievi, valutazioni e proposte in funzione del conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Al Revisore Unico viene data notizia della data, ora e luogo delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; egli partecipa alle sedute con funzioni consultive.

In attesa della normativa regionale ex D. Lg.vo n. 207/2001, la carica di Revisore dei conti dà luogo alla corresponsione di un'indennità di carica deliberata, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, non superiore al 50%, dell'indennità base spettante ai Revisori del Comune di Cassano allo Jonio, per come prevista dal Decreto Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 e ss.mm.ii.

Art. 16

Modificazioni dello statuto

In attesa della normativa regionale ex D. Lg.vo n. 207/2001, il presente Statuto può essere modificato su proposta di almeno un 1/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 17

Norme transitorie e finali

In attesa della normativa regionale ex Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207, l'Istituto mantiene la contabilità finanziaria di cui al Regio Decreto 5/2/1891 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni, per come prevista dal sopracitato Decreto.

Gli organi dell'Istituto, saranno nominati secondo le previsioni del presente Statuto, dopo la scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di modificazione del presente Statuto.

Tutte le altre disposizioni del presente Statuto entrano in vigore all'atto della pubblicazione all'Albo on line dell'Istituto. Il presente Statuto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

In caso di estinzione dell'Istituto, ed a seguito della sua liquidazione, il personale ed i beni residui saranno trasferiti al Comune di Cassano All'Jonio, che subentrerà all'Istituto in ogni rapporto attivo e passivo.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente statuto dovranno essere adeguati i regolamenti ivi previsti.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si osservano le disposizioni normative vigenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché le disposizioni impartite dalla Regione Calabria relativamente ai servizi socio-sanitari erogati.

Per quanto altro non previsto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice civile.

In attesa di ulteriori sviluppi normativi ed eventuali determinazioni dell'Ente si rinvia all'individuazione, definizione o predisposizione di eventuale nuovo impianto contabile.